

TRIBUNALE DI PISA SEZIONE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi, designata alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 188-2/2023 R.G. P.U.,

esaminata la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 78 e ss. CCI depositata il 11 aprile 2024 da FERA MARIO, (c.f. FREMRA74M19F157R), residente a *****, sia personalmente, sia quale legale rappresentante della GIEFFE DI FERA MARIO & C. S.A.S., (P.I. 01913870505), con sede in *****, ivi elettivamente domiciliato in Via della Scuola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Foggia, che lo rappresenta e difende, assistito e coadiuvato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e dal gestore della crisi da quest'ultima nominato, Dott.ssa Cinzia Nardi, con studio in Pisa, p.zza Guerrazzi n. 9,

visto il decreto di apertura della procedura del 3/4/2026;

viste le risultanze delle operazioni di voto e le note depositate dall'OCC in data 9/6/2026; viste le note depositate dai ricorrenti in vista della trattazione scritta dell'11/6/2026;

sciogliendo la riserva assunta all'esito della predetta trattazione;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con ricorso depositato in data 11/4/2024, FERA MARIO, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della GIEFFE DI FERA MARIO & C. S.A.S., ha chiesto l'omologazione di un concordato minore in continuità d'impresa, ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII. La domanda è corredata dalla relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, nella quale il Gestore procede alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e debitoria dei proponenti, mantenendo distinte la posizione della società e quella personale del socio, e individua le cause dell'indebitamento.

In particolare, quanto alla società, sono evidenziate le difficoltà economiche manifestatesi già negli anni precedenti e successivamente aggravatesi nel periodo pandemico, con significativa



R.G. 188 – 2/2023 P.U.

contrazione dell'attività, cui ha fatto seguito una ripresa del fatturato negli anni 2022 e 2023, non sufficiente, tuttavia, ad assorbire l'indebitamento pregresso.

L'OCC ha quantificato l'esposizione debitoria originaria della GIEFFE DI FERA MARIO & C. S.A.S. in € 201.193,14 e quella personale di FERA MARIO in € 59.452,61, per complessivi € 260.645,75.

Quanto alla consistenza patrimoniale, l'OCC ha attestato l'assenza di beni immobili e di beni mobili registrati in capo ai proponenti e ha indicato, ai fini del valore di liquidazione, i macchinari e le attrezzature impiegati nell'attività della società, cui è stato veniva attribuito un valore di pari ad € 11.134,00.

La proposta originaria prevedeva la messa a disposizione della somma complessiva di € 30.000,00 mediante versamenti mensili di € 500,00 per sessanta mesi, destinata al pagamento integrale del compenso dell'OCC e dei crediti privilegiati dei dipendenti, al pagamento parziale del credito privilegiato dell'INPS, con incapienza per gli ulteriori crediti privilegiati, degradati al chirografo e per i crediti chirografari. L'OCC aveva espresso giudizio favorevole sulla fattibilità della proposta e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel corso dell'esame della domanda è emerso, inoltre, che FERA MARIO aveva avviato, in data 25/9/2023, una distinta attività imprenditoriale di gestione di un bar, rispetto alla quale, trattandosi di attività di recente avvio, non erano ancora disponibili dati economici e reddituali sufficienti per valutarne compiutamente l'incidenza sulla complessiva situazione patrimoniale e debitoria.

Con provvedimento del 22/5/2025, il Giudice, tenuto conto anche del tempo trascorso dal deposito della domanda, ha ritenuto pertanto necessario acquisire documentazione aggiornata, con particolare riguardo alle dichiarazioni fiscali e alla nuova attività dell'impresa individuale di FERA MARIO, nonché un aggiornamento della relazione dell'OCC e una nuova circolarizzazione dei crediti, assegnando termine per i relativi adempimenti.

In esito agli aggiornamenti richiesti, l'OCC ha predisposto la relazione particolareggiata integrativa del 15/7/2025 e il successivo 16 luglio i ricorrenti hanno depositato una integrazione del ricorso, contenente l'aggiornamento della situazione debitoria e la modifica della proposta concordataria. Dalla documentazione aggiornata è emerso, in particolare, che l'attività individuale di bar intrapresa dal ricorrente è cessata al 31/12/2024 e che dalla stessa sono derivati ulteriori debiti personali, tra i quali crediti di lavoro per complessivi € 4.434,61. A seguito dell'aggiornamento e della verifica dei crediti effettuati dall'OCC, l'esposizione debitoria è stata,



R.G. 188 – 2/2023 P.U.

quindi, rideterminata in € 208.053,35 quanto alla società e in € 77.549,94 quanto a FERA MARIO., per complessivi € 285.603,29. La proposta è stata conseguentemente modificata, prevedendo la messa a disposizione di complessivi € 30.200,00, di cui € 5.000,00 mediante finanza esterna ed € 25.200,00 mediante versamenti mensili di € 300,00 per ottantaquattro mesi, da reperire attraverso i proventi della prosecuzione dell'attività di gelateria esercitata dalla società. L'OCC, sulla base dei dati aggiornati, ha rinnovato il giudizio favorevole sulla fattibilità della proposta e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con decreto del 3/4/2026, all'esito del vaglio preliminare, il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di ammissibilità della proposta, idonea a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Risulta prodotta la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 CCII.

Sussistono i requisiti dimensionali dell'impresa minore.

E' attestata l'assenza di precedenti esdebitazioni ostative.

Risulta, inoltre, l'attestazione dell'OCC circa l'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sussistendo i requisiti di ammissibilità, è stata pertanto dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendosi la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, gli adempimenti pubblicitari prescritti e le misure protettive richieste.

Il gestore OCC ha provveduto a porre in essere gli adempimenti prescritti, dando atto dell'avvenuta esecuzione delle comunicazioni ai creditori, ivi compresi quelli privi di indirizzo PEC, nonché degli adempimenti pubblicitari disposti.

Nelle note scritte depositate il 9/6/2026 all'esito delle operazioni di voto, il gestore OCC ha dato altresì conto delle adesioni e delle mancate adesioni pervenute e del conseguente mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII. Nello specifico, hanno espresso voto contrario COFIDIS e l'Agenzia delle Entrate, la quale vanta un credito pari al 52,05% del totale dei crediti e al 69,70% della classe 4 dei crediti privilegiati degradati al chirografo. L'OCC ha concluso pertanto che, in ragione del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, la proposta non ha raggiunto le maggioranze previste dall'art. 79 CCII. Nelle medesime note ha tuttavia evidenziato che la situazione patrimoniale non risulta mutata rispetto a quella già esaminata e che deva, anzi, tenersi conto dell'ulteriore perdita di valore dei beni strumentali, già stimati in €



R.G. 188 – 2/2023 P.U.

11.134,00, confermando il giudizio di maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Con note depositate in vista della trattazione scritta dell'11/6/2026, i ricorrenti hanno contestato le ragioni poste dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del voto contrario, concernenti il mancato soddisfacimento del credito erariale, l'entità della finanza esterna e la ritenuta insufficiente redditività della continuità aziendale. Preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII, hanno insistito pertanto per l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, sostenendo che il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate è stato determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza e che la proposta risulta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

2. Devono preliminarmente ritenersi confermati i presupposti di ammissibilità della procedura già positivamente vagliati con il decreto di apertura del 3 aprile 2026.

La GIEFFE DI FERA MARIO & C. S.A.S. presenta i requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

quanto a FERA MARIO, la documentazione acquisita evidenzia, oltre alla posizione derivante dalla qualità di socio accomandatario, una propria esposizione debitoria, anche riconducibile all'attività imprenditoriale individuale esercitata sino al 31/12/2024. La relazione integrativa dell'OCC ha mantenuto distinte le due posizioni debitorie, quantificando il passivo della società in € 208.053,35 e quello personale di FERA MARIO in € 77.549,94.

Non risultano condizioni ostative all'accesso alla procedura né atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, come già rilevato nel decreto di apertura sulla base delle attestazioni dell'OCC.

Quanto al trattamento dei crediti privilegiati, la proposta ne prevede il pagamento non integrale nei limiti consentiti dall'art. 75, comma 2, CCII, avendo l'OCC attestato, anche nella relazione integrativa redatta sulla proposta modificata, la convenienza del trattamento rispetto all'alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore degli asset disponibili e alla collocazione dei crediti. La proposta definitivamente sottoposta ai creditori prevede risorse complessive per € 30.200,00, costituite: - per € 5.000,00 da finanza esterna, da apportarsi entro trenta giorni dall'omologazione; - per € 25.200,00 dai flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività, mediante 84 versamenti mensili di € 300,00. È previsto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, costituiti dal compenso dell'OCC per € 3.060,00; il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei dipendenti, complessivamente quantificati in € 12.786,57; il pagamento parziale dei crediti



privilegiati dell'INPS, complessivamente quantificati in € 43.602,53, nella misura del 32,92%; nessun soddisfacimento per gli ulteriori crediti privilegiati degradati al chirografo e per i crediti chirografari.

Cessata al 31 dicembre 2024 la distinta attività individuale di bar intrapresa da FERA MARIO, i flussi necessari all'esecuzione del piano risultano fondati sulla prosecuzione dell'attività di gelateria esercitata dalla società. La relazione integrativa dell'OCC ha esaminato i dati economici aggiornati, rilevando per il 2024 un risultato positivo pari ad € 63.136,00, e ha ritenuto sostenibile la destinazione ai creditori della somma mensile di € 300,00. La rimodulazione della proposta rispetto all'originario impegno di € 500,00 mensili per sessanta mesi è intervenuta proprio all'esito dell'aggiornamento disposto dal Tribunale e ha comportato la riduzione dell'esborso mensile, a fronte di una maggiore durata del piano. La durata di ottantaquattro mesi, pur significativa, non appare di per sé incompatibile con la fattibilità della proposta e risulta funzionale a contenere l'incidenza mensile dell'adempimento sui flussi dell'attività. Non risultano acquisiti elementi specifici idonei a infirmare le risultanze economiche esaminate dall'OCC o il giudizio di sostenibilità espresso, né sono emerse sopravvenienze tali da evidenziare l'impossibilità della prosecuzione dell'attività o la manifesta inattuabilità degli impegni assunti.

Risultano, inoltre, eseguiti gli adempimenti di comunicazione e pubblicità prescritti con il decreto di apertura, né sono emerse irregolarità procedurali idonee a precludere l'omologazione. Alla luce delle risultanze documentali e delle valutazioni espresse dall'OCC, devono pertanto ritenersi positivamente verificati i requisiti di ammissibilità della proposta e di fattibilità del piano.

3. È pacifico, sulla base delle risultanze delle operazioni di voto e della relazione depositata dall'OCC in data 9 giugno 2026, che la proposta non abbia raggiunto la maggioranza prevista dall'art. 79, comma 1, CCII. L'OCC ha infatti riferito che il credito dell'Agenzia delle Entrate era indicato come pari al 52,05% del totale dei crediti e al 69,70% della classe 4, costituita dai crediti privilegiati degradati al chirografo, concludendo espressamente per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79 CCII.

Anche COFIDIS ha espresso voto contrario; il relativo credito, pari ad € 1.055,41, è stato tuttavia indicato dall'OCC come corrispondente all'1,01% della classe 5 e non assume, pertanto, autonomia efficacia determinante ai fini dell'esito della votazione.

Il mancato raggiungimento della maggioranza non preclude, tuttavia, l'omologazione. L'art. 80, comma 3, CCII consente infatti al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza



dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII e, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione o degli enti risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, il primo dei predetti presupposti deve ritenersi integrato, atteso che, alla luce delle risultanze delle operazioni di voto riferite dall'OCC, l'adesione dell'Agenzia delle Entrate era determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 79, comma 1, CCII. Occorre, pertanto, verificare la sussistenza dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 80, comma 3, CCII, costituito dalla convenienza della proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

4. La verifica richiesta dall'art. 80, comma 3, CCII non può esaurirsi nel mero confronto tra l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dal concordato e il valore complessivo dell'attivo liquidabile, ma richiede di accertare se l'Amministrazione finanziaria possa conseguire, nell'alternativa della liquidazione controllata, un soddisfacimento superiore a quello previsto dalla proposta. Nel caso in esame, la proposta non prevede alcun soddisfacimento in favore dell'Agenzia delle Entrate. Occorre pertanto verificare se, in caso di apertura della liquidazione controllata, il credito erariale sarebbe suscettibile di conseguire un'utilità maggiore. Dalle risultanze della relazione dell'OCC emerge che gli asset concretamente suscettibili di liquidazione sono costituiti dai beni strumentali appartenenti alla società, il cui valore è stato stimato in € 11.134,00. Nella relazione integrativa l'OCC ha precisato che tali beni costituiscono gli "unici asset a disposizione" e ha evidenziato che la relativa stima, risalente al 2024, deve essere considerata anche alla luce dell'ulteriore perdita di valore conseguente al successivo utilizzo dei beni e al trascorrere del tempo. A fronte di tale limitata consistenza dell'attivo liquidabile, la documentazione acquisita evidenzia la presenza di crediti assistiti da cause di prelazione destinati a trovare soddisfacimento anteriormente ai crediti degradati al chirografo, oltre alla necessaria incidenza dei costi propri dell'eventuale procedura liquidatoria. L'OCC aveva espressamente attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della consistenza del passivo, della collocazione dei crediti e del valore di realizzo degli asset disponibili. Tale valutazione veniva ribadita nelle note del 9 giugno 2026, depositate all'esito delle operazioni di voto, nelle quali l'OCC, dando atto del mancato raggiungimento delle maggioranze, ha



confermato la maggiore convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, rilevando che deve anche tenersi conto dell'ulteriore perdita di valore dei beni strumentali.

La proposta concordataria consente, per contro, di destinare ai creditori risorse complessive pari ad € 30.200,00, superiori al valore dell'attivo concretamente liquidabile, grazie sia alla prosecuzione dell'attività sia all'apporto di euro 5.000,00 di finanza esterna, risorsa che non sarebbe acquisibile alla massa nell'alternativa liquidatoria nei termini previsti dal piano. Il raffronto tra l'importo complessivamente messo a disposizione dal concordato e il valore dell'attivo liquidabile costituisce un elemento di conferma della maggiore utilità complessiva della soluzione concordataria; tuttavia, ai fini specifici dell'art. 80, comma 3, CCII, assume rilievo decisivo la verifica del trattamento concretamente conseguibile dall'Amministrazione finanziaria nelle due alternative. Sotto tale profilo, la consistenza estremamente contenuta dell'attivo liquidabile, la presenza di crediti assistiti da prelazione destinati a trovare soddisfacimento anteriormente ai crediti degradati al chirografo e l'incidenza dei costi della liquidazione risultano coerenti con la valutazione dell'OCC secondo cui l'Amministrazione finanziaria non conseguirebbe nell'alternativa della liquidazione controllata un trattamento migliore rispetto a quello previsto dalla proposta. Non risultano, d'altra parte, acquisiti al procedimento elementi specifici idonei a smentire tale valutazione né elementi dai quali possa desumersi che, nella liquidazione controllata, residuerebbero risorse concretamente destinabili al soddisfacimento del credito erariale in misura superiore a quella prevista dal concordato.

Deve pertanto ritenersi integrato anche il requisito della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata richiesto dall'art. 80, comma 3, CCII. Tale impostazione è coerente con il criterio comparativo seguito anche dalla giurisprudenza di merito, che individua il test di convenienza nel raffronto tra il soddisfacimento offerto dalla proposta e quello concretamente conseguibile attraverso la liquidazione del patrimonio, tenendo conto delle risorse esterne apportate dal piano e dei costi propri dell'alternativa liquidatoria.

5. Non conducono a diversa conclusione le ragioni poste dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del voto contrario, come riportate nelle note dei ricorrenti, concernenti il mancato soddisfacimento del credito erariale, la ritenuta esiguità delle risorse esterne e l'insufficiente redditività della continuità aziendale. Quanto al primo profilo, la previsione di un soddisfacimento pari a zero in favore dell'Amministrazione finanziaria non costituisce, di per sé, elemento ostativo all'omologazione, dovendo il trattamento proposto essere valutato, ai fini dell'art. 80, comma 3, CCII, in comparazione con quello concretamente conseguibile



nell'alternativa della liquidazione controllata. Per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo, sulla base delle risultanze e delle valutazioni dell'OCC, non risulta che nell'alternativa liquidatoria l'Amministrazione finanziaria potrebbe conseguire un soddisfacimento superiore. Quanto alla ritenuta esiguità delle risorse esterne, il rilievo non considera l'intera struttura finanziaria della proposta. Il piano prevede infatti, oltre all'apporto di finanza esterna pari ad € 5.000,00, ulteriori € 25.200,00 derivanti dai flussi della continuità aziendale, destinati all'esecuzione del concordato. Le risorse complessivamente messe a disposizione risultano pertanto sensibilmente superiori al valore degli asset liquidabili, stimato in € 11.134,00. Quanto, infine, alla ritenuta insufficiente redditività della continuità aziendale, non risultano acquisiti elementi specifici idonei a smentire i dati economici esaminati dall'OCC e il conseguente giudizio di sostenibilità del piano. La relazione integrativa ha infatti preso in considerazione i dati aggiornati dell'attività e il risultato positivo dell'esercizio 2024, ritenendo sostenibile la destinazione ai creditori della somma mensile di € 300,00. Le ragioni poste a fondamento del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate non risultano, pertanto, idonee a superare le risultanze della valutazione compiuta dall'OCC né, in particolare, a dimostrare che l'Amministrazione finanziaria conseguirebbe nell'alternativa della liquidazione controllata un trattamento più favorevole.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, nonostante la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate. La domanda di omologazione deve, pertanto, essere accolta.

P.Q.M.

OMOLOGA il concordato minore di FERA MARIO, (c.f. FREMRA74M19F157R), residente a ***** e della GIEFFE DI FERA MARIO & C. S.A.S.,

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano.

Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie



R.G. 188 – 2/2023 P.U.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 16/9/2026

Il Giudice

Dott.ssa Laura Pastacaldi

